

corrispondente numero di finanziari, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

5. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: « Livorno, », è inserita la seguente: « Manfredonia, ».

6. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.

7. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 6 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

#### ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 40.

*(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy. Disposizioni in favore dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo).*

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Mi-

nistero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, con sede in Roma.

2. L'esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy* ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

4. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2003 e 2004 ».

#### ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 41.

*(Comitato nazionale anti-contraffazione).*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 42.

*(Uffici di consulenza per la tutela  
del marchio).*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 43.

*(Fondo per l'assistenza legale internazionale  
alle imprese).*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all'articolo 39, comma 1.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 41, comma 2.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per

l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 39, comma 1.

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

*(Sanzioni).*

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 45.

*(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese).*

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952,

n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

#### ARTICOLO 45-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### SEZIONE III

##### ALTRI INTERVENTI

##### ART. 45-bis.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « delle imprese industriali e dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi ».

#### ARTICOLO 45-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 45-ter.

*(Modifica all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).*

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo pe-

riodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando ».

#### ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 46.

*(Disposizioni in materia di protezione civile).*

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio,

nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle

soglie stabilite, nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

#### ARTICOLO 46-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 46-bis.

*(Disposizioni per il completamento della ricostruzione nel Belice).*

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.

4. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 47.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti da calamità naturali e altre disposizioni).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

2. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché un ulteriore limite di impegno di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa,

la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2006 ».

4. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della citata legge n. 448 del 1998, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.

5. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione ».

6. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.

7. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

8. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla rico-

struzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

9. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: « della presente legge, » sono inserite le seguenti: « e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale, ».

#### ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 48.

*(Prestito fiduciario per studenti).*

1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera *a*) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.

#### ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 49.

*(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia).*

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,

Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

#### ARTICOLO 49-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 49-bis.

*(Fondo rotativo nazionale per gli interventi sul capitale di rischio).*

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui al presente articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni.

2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle

imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C. 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

#### ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 51.

*(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese).*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di

seguito denominato « Fondo ». Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 52.

*(Affidamento di servizi).*

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione

di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ».

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 53.

*(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 53-bis.

*(Disposizioni in materia di riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni trasferiti all'ANAS Spa).*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni

demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia delle entrate.

1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 24 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta”.

#### ARTICOLO 53-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 53-ter.

*(Compensi per l'attività di riscossione).*

1. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

#### ARTICOLO 53-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 53-quater.

*(Revisione delle modalità di determinazione della remunerazione degli intermediari incaricati della riscossione delle entrate già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per i compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio ».

2. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

#### ARTICOLO 53-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 53-quinquies.

*(Ulteriori modifiche al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).*

1. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « Ad esse non si applicano » sono inserite le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo, ».

2. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: « negli articoli » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario ».

3. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:

« g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico ».

4. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « attività di promozione » sono inserite le seguenti: « rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti ».

5. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Tessera del cittadino », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Tessera sanitaria »;

b) la sigla: « TC », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « TS »;

c) al comma 13, le parole: « della TC » sono sostituite dalle seguenti: « della TS nella carta di identità elettronica o ».

#### ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### SEZIONE IV

##### AREE SOTTOUTILIZZATE

##### ART. 54.

*(Fondo aree sottoutilizzate).*

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « degli interventi finanziati o alle esigenze

esprese dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico »;

b) al comma 2, le parole: « ogni quattro mesi » sono sostituite dalla seguente: « semestralmente » e dopo le parole: « relativa localizzazione » sono aggiunte le seguenti: «, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ».

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

#### ARTICOLO 54-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 54-bis.

(Istanze per l'ammissione al credito d'imposta di cui all'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, inoltrate nel 2003).

1. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito

d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.

2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### SEZIONE V

##### INVESTIMENTI VARI

##### ART. 55.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche).

1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti

aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a

qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

**ARTICOLO 55-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).*

1. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.

2. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.

3. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.

**ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 56.**

*(Disposizioni in materia di infrastrutture).*

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10

per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento ».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

« 2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in

corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 ».

3. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: « *c-bis*) realizzare infrastrutture primarie con interventi inter-settoriali ». Per l'attuazione della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

5. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data

della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

6. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « modernizzazione e lo sviluppo del Paese » sono inserite le seguenti: « nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali ».

7. All'articolo 7, comma 15, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: « e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte » sono soppresse.

8. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 37,3 milioni di euro per il 2004.

9. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse dei cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

10. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di *leasing* operativo ai sensi del comma 8.

11. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di *leasing* operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Allo scopo di promuovere il potenziamento del trasporto pubblico locale anche mediante acquisizione di beni secondo le modalità previste al comma 7, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2004. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli esborsi sostenuti, a valere sulle risorse disponibili presso un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli importi corrisposti in attuazione del presente comma possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 10 milioni di euro.

13. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 13 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

14. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.

#### ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 57.

*(Misure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica).*

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

3. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la

concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN).

4. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

#### ARTICOLO 57-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 57-bis.

*(Disposizioni in favore della città di Trieste).*

1. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 7.500.000 euro.

2. Il contributo è destinato a concorrere:

a) ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali;

b) al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.

3. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 42,5 milioni ».

#### ARTICOLO 57-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 57-ter.

*(Centro nazionale di studi leopardiani).*

1. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

diani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

#### ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 58.

*(Misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico).*

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

2. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

3. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.

4. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.